



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ARGENTINO | PIETRO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MARTINA | ANTONIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | VINCI | ANGELO RAFFAELE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 5

REQ.GENERALE

N° 11

UDIENZA DEL

07/06/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

318

PRONUNCIATA IL:

7.6.2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA



18 GIU 2012

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Rag. Claudio RICCHIUTI

- sul ricorso n° [redacted]/11
depositato il 07/03/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IVA+IRPEF+IRAP 2004
CONT.PREV.
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

[redacted] TARANTO TA

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

proposto dal ricorrente:
[redacted] TARANTO TA

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

FATTO

In data 7/03/2011 il sig. Ambrogio [REDACTED] rappresentato e difeso dal dott. Vito Montanaro, si costituiva in giudizio, con richiesta di discussione in pubblica udienza, per l'annullamento dell'avviso di accertamento T [REDACTED] notificato il [REDACTED] 010 dall'Agenzia delle Entrate di Taranto riguardante l'accertamento dei redditi per il periodo di imposta 2004, redatto sulla base di una verifica fiscale della Guardia di Finanza conclusasi con p.v.c. del 30/09/2000.

La ricorrente eccepiva l'infondatezza della pretesa erariale poiché riteneva essere l'avviso impugnato illegittimo e privo di motivazione, inattendibile, erroneo e carente rispetto alle violazioni rilevate ed affetto da erronee utilizzazioni di presunzioni. In particolare, rileva l'omessa indicazione dei presupposti dell'accertamento, la carenza di motivazione e la violazione dello statuto del contribuente in relazione alla dimostrazione fra motivazione e prova.

Nel merito, ricorda che l'accertamento dell'IVA pretesa si basa sulla violazione nella registrazione delle dichiarazioni di intento per acquisti senza applicazione di imposta e che la GdF nel p.v.c. ha dato atto, invece, dell'esistenza del previsto plafond per l'utilizzazione di acquisti in sospensione e delle dichiarazioni di intento inviate ai fornitori per le operazioni non imponibili, che in copia, unitamente alle rispettive fatture allega al ricorso. Nel merito della determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRAP eccepisce l'erronea determinazione dell'Ufficio che discostandosi dalle risultante del p.v.c. della GdF non ha ammesso in deduzione i diversi oneri, spese ed ammortamenti, ammettendo in deduzione i soli costi di acquisto delle merci. Infine, ricorda che al reddito di impresa del ricorrente partecipa in ragione del 49% il coniuge al quale vanno conseguentemente imputati non solo i redditi ma anche le eventuali pretese tributarie sulle relative quote di reddito e conclude richiedendo l'annullamento dell'avviso ed in via subordinata la riduzione massima di quanto accertato dall'Ufficio sulla base della documentazione fornita e rilevata nel verbale della GdF.

L'Ufficio, costituitosi in data 06/04/2011, ha chiesto la riunione del presente ricorso con quello di cui al R.G.R. n. [REDACTED]/11, sezione 5, per connessione soggettiva ed oggettiva e ricorda la validità, costantemente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, della motivazione *per relationem* e che l'accertamento è scaturito sulla base delle risultanze e dati raccolti stante l'omessa dichiarazione cui il ricorrente era

obbligato e concluderichiedendo la conferma del reddito accettato con condanna della ricorrente alle spese di giudizio per le quali allegata nota.

In data 16/03/2012la ricorrente, dopo il rigetto della richiesta di sospensione della cartella di pagamento emessa nelle more del giudizio, ha chiesto fissarsi istanza di trattazione del ricorso ed ha presentato memorie illustrative e documentazione in data 16/03 e 02/04/2012.Nella seduta odierna i difensori delle parti in causa argomentano ulteriormente le proprie deduzioni e si riportano agli scritti.

OSSERVAZIONI

La Commissione, visti gli atti, ritiene adeguatamente motivato l'accertamento e, considerata l'omissione della dichiarazione, legittimato l'Ufficio a determinare l'accertamento sulla base dei dati, documentazione e notizie comunque acquisite. Tuttavia, in considerazione della rinvenuta dichiarazione e della documentazione acquisita dalla GdIF, la Commissione ritiene che l'Ufficio non possa, immotivatamente discostarsi dalla stessa e senza tener conto degli oneri gravanti sul reddito quali spese accessori agli acquisti, costi ed oneri, ammortamenti e costo del personale dipendente. Inoltre, con riferimento alle dichiarazioni di intendo non registrate nell'apposito registro, rileva che la violazione non costituisce impedimento o preclusione all'utilizzo per gli acquisti senza applicazione dell'imposta, stante il plafond relativo all'anno, precedente, fermo restando le sanzioni previste per la mancata registrazione delle dichiarazioni di intendo spedite. Infine, nella determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, in considerazione dell'impresa di famiglia il reddito del ricorrente deve essere ridotto della quota spettante al coniuge coadiutore. Pertanto, la Commissione, sulla base delle su esposte considerazioni, accoglie per quanto di ragione il ricorso determinando di conseguenza il reddito imponibile IRPEF ed IRAP. Stante la particolarità della questione trattata compensa le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, sez. n. 5, accoglie per quanto di ragione il ricorso rideterminando il reddito IRPEF ed IRAP sulla base delle risultanze evidenziate nel p.v.c. della GdIF. Spese compensate.

Taranto, 07/06/2012

il relatore
dott. Antonio MARTINA



il Presidente
dott. Pietro ARGENTINO

